



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE



Ordine degli Ingegneri della provincia di Nuoro
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DI PREVENZIONE
INCENDI

D.M.16 luglio 2014

Regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.

D. Ing. Carmine Castaldo

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro

Asili nido con oltre 30 persone presenti.

Attività compresa al punto 67 dell'elenco di cui all'Allegato I al DPR 151/2011

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.	<i>fino a 150 persone</i>	<i>oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido</i>	<i>oltre 300 persone</i>



Art. 1 - Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli asili nido, così come definiti nella regola tecnica di cui all'art. 3.

Art. 2 - Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività di cui all'art. 1 del presente decreto sono realizzate e gestite in modo da:

- a) minimizzare le cause di incendio;
- b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o edifici;
- d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
- e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 4 - Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni del Titolo I della regola tecnica allegata al presente decreto si applicano agli asili nido di cui ai commi 2 ,3 e 4.
2. Le disposizioni riportate nel Titolo II della regola tecnica allegata al presente decreto si applicano:
 - agli asili nido di nuova realizzazione con oltre 30 persone presenti;
 - agli asili nido esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con oltre 30 persone presenti, nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.

3. Gli asili nido esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto con oltre 30 persone presenti sono adeguate alle disposizioni di cui al Titolo III della regola tecnica allegata al presente decreto, secondo le disposizioni di cui all'art. 6, salvo che nei seguenti casi:

- a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto all'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione, ampliamento o di ristrutturazione dell'attività sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui al Titolo IV della regola tecnica allegata al presente decreto si applicano agli asili nido con meno di 30 persone presenti.

Struttura DM 18/07/2014

ASILI NIDO

TITOLO I

Disposizioni
comuni

TITOLO II

Si applica agli
asili nido di
nuova
realizzazione
oppure in caso di
ristrutturazione
limitatamente
alle parti oggetto
di intervento

TITOLO III


Asili nido
esistenti

TITOLO IV

Asili nido <
30 persone

ASILI NIDO

REGOLA TECNICA
DM 18/7/2014
Titolo II



TITOLO I

Disposizioni comuni per tutti gli asili nido

Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

- a. **ASILO NIDO:** struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni.
- b. **EDIFICI DI TIPO ISOLATO:** edifici esclusivamente destinati ad asilo nido e ad attività pertinenti ad esso funzionalmente collegate, eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi, anche se con strutture di fondazione comuni.
- c. **EDIFICI DI TIPO MISTO:** edifici destinati ad altre attività oltre che all'asilo nido.
- d. **PERSONE PRESENTI:** numero di persone complessivamente presenti che si ottiene sommando al personale in servizio nell'attività il numero di bambini e/o neonati.
- e. **CORRIDOIO CIECO:** corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica **Direzione**. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.

- f. **PERCORSI ALTERNATIVI:** da un dato punto due percorsi si considerano alternativi se formano tra loro un angolo maggiore di 45°.
- g. **PIANO DI RIFERIMENTO:** piano ove avviene l'allontanamento degli occupanti all'esterno dell'edificio, corrispondente con il piano della strada pubblica o privata di accesso.
- h. **ESODO ORIZZONTALE PROGRESSIVO:** modalità di esodo che prevede lo spostamento degli occupanti in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia stato domato o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro.
- i. **SEZIONE:** insieme degli spazi gioco, pranzo, riposo e locali igienici dedicato ai bambini suddivisi in fasce di età (sezione piccoli 3-12 mesi; sezione medi 12-24 mesi; sezione grandi 24-36 mesi).
- j. **ATTREZZATURA DI AUSILIO PER L'ESODO:** attrezzatura, anche di tipo carrellato, per il trasporto dei neonati e dei bambini piccoli.

TITOLO II

Asili nido di nuova realizzazione con più di 30 persone presenti

ASILI NIDO

Ubicazione

- Gli asili nido devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza esterne stabilite dalle disposizioni di prevenzione incendi vigenti per le attività scolastiche

- Possono essere ubicati in edifici di tipo isolato oppure in edifici di tipo misto ma il sistema di esodo deve essere ad uso esclusivo

- I piani interrati non possono essere destinati alla presenza dei bambini

- Dovrà essere consentito l'esodo con un percorso orizzontale o attraverso l'utilizzo di rampa con pendenza non superiore all'8% oppure **consentire l'evacuazione con modalità di esodo orizzontale progressivo**

ASILI NIDO

Ubicazione

Attività pertinenti soggette

Filtro a prova di fumo
Spazio scoperto

Attività pertinenti non soggette

Porta resistente al fuoco
(minimo REI 60)

Edifici di tipo misto

Separazioni con strutture
aventi resistenza al
fuoco predeterminata

Attività non pertinenti

Non è ammessa
comunicazione

ASILI NIDO

**Carico di incendio < 300 MJ/m²
Aree a rischio specifico ≤ 450 MJ/m²**

Caratteristiche costruttive

Altezza antincendio	R e REI/EI
< 12 m	45
12 ÷ 32 m	60
> 32 m	90

**Se edificio monopiano di tipo isolato e
carico di incendio < 300 MJ/m²
Strutture portanti e elementi di
compartmentazione R e REI/EI 30**

Compartimentazione

L'attività, se sviluppata su più di un piano fuori terra, deve essere suddivisa in compartimenti antincendio di superficie singola non superiore a 1000 m². Nel caso di asili nido inseriti in edifici di tipo misto i compartimenti antincendio non dovranno eccedere 600 m²

Reazione al fuoco

1. I prodotti da costruzione, rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modificazioni, devono essere installati in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'interno del 15 marzo 2005, seguendo le prescrizioni e le limitazioni indicate nelle successive tabelle;
2. I tendaggi devono avere una classe di reazione al fuoco non superiore a 1. I mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, guanciali, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM.
3. è consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purché opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1992 recante «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi».

TABELLA 2

Classi di reazione al fuoco consentite, in ragione della percentuale massima del 50% della superficie, negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere; I rimanenti materiali devono corrispondere alle classi di reazione al fuoco indicati nella tabella 1

A pavimento	A parete	A soffitto	Coperture e controsoffitti	Prodotti isolanti	
				(a parete)	(a soffitto)
A2 _{fl} -s1, A2 _{fl} -s2	A2-s1-d0, A2-s2-d0, A2-s1-d1, A2-s2-d1	A2-s1-d0, A2-s2-d0,	A2-s1-d0, A2-s2-d0,	A2-s1-d0, A2-s2-d0, A2-s1-d1 A2-s2-d1	A2-s1-d0, A2-s2-d0
Bfl S1, Bfl S2	B-s1-d0, B-s2-d0	B-s1-d0, B-s2-d0	B-s1-d0, B-s2-d0	B-s1-d0, B-s2-d0	B-s1-d0, B-s2-d0

TABELLA 3

Classi di reazione al fuoco consentite nelle aree rimanenti, in cui sia ammessa la presenza di bambini

A pavimento	A parete	A soffitto	Coperture e controsoffitti	Prodotti isolanti	
				(a parete)	(a soffitto)
A1, A1 _{fl}	A1	A1	A1	A1	A1
A2 _{fl} -s1, A2 _{fl} -s2	A2-s1-d0, A2-s2-d0, A2-s1-d1, A2-s2-d1	A2-s1-d0, A2-s2-d0	A2-s1-d0, A2-s2-d0	A2-s1-d0, A2-s2-d0 A2-s1-d1, A2-s2-d1	A2-s1-d0, A2-s2-d0
Bfl S1, Bfl S2	B-s1-d0, B-s2-d0	B-s1-d0, B-s2-d0	B-s1-d0, B-s2-d0	B-s1-d0, B-s2-d0	B-s1-d0, B-s2-d0

TABELLA 1

Classi di reazione al fuoco consentite, in qualsiasi percentuale di superficie, negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere

A pavimento	A parete	A soffitto	Coperture e controsoffitti	Prodotti isolanti	
				(a parete)	(a soffitto)
A1 _f	A1	A1	A1	A1	A1

TABELLA 4

- Aree ove non sono ammessi bambini -

Classi di reazione al fuoco consentite in presenza di impianto di rivelazione fumi.
In assenza di quest'ultimo requisito deve essere applicata la tabella n° 3

A pavimento	A parete	A soffitto	Coperture e controsoffitti	Prodotti isolanti	
				(a parete)	(a soffitto)
A1, A1 _f	A1	A1	A1	A1	A1
A2 _f -s1, A2 _f -s2	A2-s1-d0, A2-s2-d0, A2-s1-d1, A2-s2-d1	A2-s1-d0, A2-s2-d0, A2-s1-d1, A2-s2-d1	A2-s1-d0, A2-s2-d0, A2-s1-d1, A2-s2-d1	A2-s1-d0, A2-s2-d0, A2-s1-d1, A2-s2-d1	A2-s1-d0, A2-s2-d0, A2-s1-d1, A2-s2-d1
Bf1 S1, Bf1 S2	B-s1-d0, B-s2-d0, B-s1-d1	B-s1-d0, B-s2-d0, B-s1-d1	B-s1-d0, B-s2-d0, B-s1-d1	B-s1-d0, B-s2-d0, B-s1-d1	B-s1-d0, B-s2-d0, B-s1-d1

1. Tutti i vani scala, facenti parte del sistema di vie di esodo, devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1 e devono immettere, direttamente o tramite percorso protetto, in luogo sicuro o all'esterno dell'edificio.
2. I vani scala devono essere provvisti di aperture di aerazione, di superficie non inferiore ad 1 m^2 , in posizione tale da garantire un'altezza libera dai fumi di 2 m dalla quota dell'ultimo pianerottolo, con sistema di apertura comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alla scala, in posizione segnalata.

Sistemi di vie di esodo

Ogni compartimento di cui al punto 3.2 deve essere provvisto di un proprio sistema organizzato di vie di esodo che adduca verso un luogo sicuro o uno spazio calmo, dimensionato in funzione del massimo affollamento previsto e della capacità di deflusso e realizzato secondo le indicazioni di cui ai seguenti punti.

Larghezza delle vie di uscita

1. La larghezza delle uscite da ogni piano è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.
2. è consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale, passaggi e uscite aventi larghezza minima di 0,9 m computati pari ad un modulo.
3. Sono ammessi restringimenti puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m, a condizione che lungo le vie di esodo siano presenti soltanto materiali di classe 0 ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ove è ammessa la classe 1 di reazione al fuoco, ferma restando la rispondenza al sistema di classificazione europea richiamata al punto 3.3, comma 1.
4. Per le attività che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale dei sistemi di vie di esodo deve essere calcolata sommando l'affollamento dei due piani consecutivi. La larghezza di ogni singola via di uscita deve essere multipla del modulo di uscita (0,6 m) e comunque non inferiore a due moduli.

Esodo

Percorsi per raggiungere una luogo sicuro

Non superiori a 30 m da ogni punto dell'asilo; valore incrementabile a 45 m quando nei percorsi interessati dall'esodo sono impiegati solo materiali incombustibili

Corridoi ciechi ≤ 15 m

Capacità di deflusso

≤ 50 persone per ogni piano

Esodo orizzontale progressivo

E' ammesso: ciascun piano deve essere suddiviso in almeno due compartimenti idonei a contenere, oltre ai normali occupanti, il numero di bambini previsti nel compartimento adiacente con la capienza più alta, considerando una superficie media di $0,70 \text{ m}^2/\text{persona}$

Numero di uscite

Almeno 2 da ogni piano/compartimento

Ambiente

Sezione

insieme degli spazi gioco, pranzo, riposo e locali igienici dedicato ai bambini suddivisi in fasce di età (sezione piccoli 3-12 mesi; sezione medi 12-24 mesi; sezione grandi 24-36 mesi).

Affollamento

Numero di persone effettivamente previste

Atrio, zona accoglienza ed eventuali altri ambienti con affluenza persone

$0,4$ persone/ m^2

Uffici e servizi

20% delle persone previsto per le sezioni

Aree ed impianti a rischio specifico

5.1. Generalità

1. Tutti gli impianti devono essere progettati e realizzati secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa.
2. Detti impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - non alterare la compartimentazione;
 - evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
 - non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
 - non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

Aree ed impianti a rischio specifico

5.2. Impianti di produzione di calore e confezionamento dei pasti

1. Gli impianti di cottura con potenza inferiore a 35 kW devono essere installati in locali caratterizzati da strutture, ed elementi di separazione/comunicazione con altri ambienti, aventi le caratteristiche R/REI previste al punto 3.1.
2. In ogni caso non è ammessa la comunicazione diretta con altri ambienti che non siano destinati alla consumazione dei pasti.
3. Nei locali d'installazione degli impianti alimentati a combustibile gassoso deve essere presente un sistema di rilevazione automatica di gas collegato con elettrovalvola esterna per la sua intercettazione e un sistema di allarme idoneo a comunicare la sua avvenuta attivazione.
4. Non è ammessa la presenza di recipienti di gas all'interno dei locali.

Aree ed impianti a rischio specifico

5.3. Locali adibiti a depositi

1. è consentito destinare locali di superficie limitata, e comunque non eccedente 10 m^2 , alla conservazione di materiali per le esigenze dell'asilo nido, alle seguenti condizioni: strutture di separazione e porte di accesso conformi alle indicazioni di cui al precedente punto 3.1;

- aerazione pari a $1/40$ della superficie in pianta;
- carico di incendio non superiore a 450 MJ/m^2 ;
- presenza di un estintore portatile d'incendio, avente carica minima pari a 6 kg di capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C, posto all'esterno del locale, nelle immediate vicinanze della porta di accesso.
- è consentito destinare a tale funzione anche locali privi della predetta aerazione purché il valore carico di incendio non sia superiore a 100 MJ/m^2 .

2. Depositi di superficie maggiore devono essere privi di comunicazione con asilo nido e separati da questo con le modalità indicate al precedente punto 2.2.

**Aree ed impianti a
rischio specifico**

5.4. Locali per il lavaggio e deposito della biancheria

1. Rientrano in questa categoria gli ambienti destinati ad ospitare impianti per il lavaggio della biancheria (lavatrice, asciugatrice e simili) e al suo deposito.

Le loro caratteristiche dovranno essere conformi a quelle dei locali adibiti a deposito di cui al precedente punto 5.3, con l'esclusione dei limiti di superficie.

Impianti elettrici

6.1. Generalità

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi in vigore.
2. Ai fini della prevenzione degli incendi, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - non costituire causa di innesco di incendio o di esplosione;
 - non costituire causa di propagazione degli incendi;
 - non costituire pericolo per gli occupanti a causa della produzione di fumi e gas tossici in caso di incendio;
 - garantire l'indipendenza elettrica e la continuità di esercizio dei servizi di sicurezza;
 - garantire la sicurezza dei soccorritori.

Impianti elettrici

6.2. Sezionamento di emergenza

1. Al fine di garantire la salvaguardia degli operatori di soccorso, gli impianti elettrici ed elettronici installati all'interno del fabbricato e/o dei compartimenti, esclusi quelli di sicurezza antincendio, devono poter essere sezionati in caso di emergenza.
2. I dispositivi di sezionamento devono essere installati in una posizione facilmente raggiungibile anche dalle squadre di soccorso esterne, segnalata, protetta dal fuoco e dall'azionamento accidentale.
3. Gli eventuali circuiti di comando utilizzati per i sezionamenti di emergenza, devono essere protetti dal fuoco.

6.3. Servizi di sicurezza

1. I seguenti impianti devono essere dotati di alimentazione di sicurezza:
 - a) illuminazione di sicurezza;
 - b) allarme;
 - c) rivelazione;
 - d) impianto di diffusione sonora;
 - e) sistema di controllo fumi;
 - f) ascensori antincendio;
 - g) impianti di estinzione.
2. L'alimentazione di sicurezza deve essere realizzata secondo la normativa tecnica vigente, in grado di assicurare il passaggio automatico dall'alimentazione primaria a quella di riserva entro:
 - 0,5 s per gli impianti di cui alle lettere a-b-c-d,
 - 15 s per gli impianti di cui alla lettera e-f-g.
3. L'autonomia di funzionamento dei servizi di sicurezza, è stabilita come segue:
 - 30 minuti per gli impianti di cui alle lettere b-c-d;
 - 60 minuti per gli impianti di cui alle lettere a-e-f-g.
4. L'installazione della sorgente di riserva deve essere conforme alle regole tecniche e/o alle norme tecniche applicabili.
5. Il dispositivo di ricarica degli eventuali accumulatori e/o dei gruppi di continuità deve essere di tipo automatico e con tempi di ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell'arte.



Impianti elettrici

Impianti elettrici

6.4. Illuminazione di sicurezza

1. Tutti gli ambienti accessibili a lavoratori e bambini devono essere serviti da un impianto di illuminazione di sicurezza, realizzato secondo la regola dell'arte e tale da assicurare livelli di illuminamento in conformità alle norme di buona tecnica.

Mezzi e impianti Antincendio

Estintori portatili

Si procede con il DM 10/3/1998
Considerando un'attività a rischio medio

Impianto idrico antincendio

E' previsto per gli asili nido > 100 persone
Si utilizza la norma UNI 10779
Livello di pericolosità: 1
Protezione esterna: NO
Alimentazione idrica: singola secondo UNI 12845

Stralcio tabella I (allegato V del DM 10/3/98)

Tipo di estintore	Superficie protetta da un estintore
	Rischio medio
21 A - 113 B	100 m ²
34 A - 144 B	150 m ²
55 A - 233 B	200 m ²

ASILI NIDO

Rilevazione
segnalazione e
allarme

Sistemi di allarme

Segnali acustici e messaggi vocali

Segnali ottici e/o messaggi visivi

Organizzazione e
gestione della sicurezza
antincendio /
Informazione e
formazione antincendio

Formazione

Idoneità tecnica di addetto
antincendio per attività
classificate a rischio medio

Segnaletica di
sicurezza

Segnaletica di sicurezza

Segnaletica di tipo luminoso (secondo DL 81/2008) per:

- Uscite di sicurezza
- Percorsi di esodo, anche a pavimento visibile in ogni condizione di illuminamento

Nelle aree con presenza di bambini, in alternativa alla cartellonistica:

- Realizzazione di sistemi di comunicazione sonora;
- Realizzazione di superfici in cui sono presenti riferimenti tattili;
- Contrasti cromatici sul piano di calpestio percepibili nelle diverse condizioni di illuminamento

TITOLO III

Asili nido esistenti con più di trenta persone presenti

13.1. Separazioni e comunicazioni

Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, gli asili nido ubicati in edifici di tipo misto devono essere separati dalle altre parti dell'edificio con strutture di separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a R/REI 30.

Gli stessi asili nido non devono comunicare con attività ad essi non pertinenti. Possono comunicare con attività ad essi pertinenti non soggette agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite porte di caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60.

Caratteristiche costruttive

2. Possono comunicare con le attività pertinenti soggette agli adempimenti di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite disimpegno anche non aerato avente porte e strutture almeno REI/EI 60.

3. è ammessa la diretta comunicazione con ambienti destinati a scuola dell'infanzia anche soggette agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, purché si adottino coordinate misure di organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.

È ammessa la comunicazione con ambienti destinati ad altre attività scolastiche, anche soggette agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, a condizione che i sistemi di vie di esodo siano indipendenti.

13.2. Resistenza al fuoco

1. Il carico d'incendio specifico dell'attività non dovrà superare 300 MJ/m^2 ; sono ammesse eventuali aree a rischio specifico con carico di incendio $\leq 450 \text{ MJ/m}^2$.
2. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione dell'asilo nido devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a:
45 per edifici con altezza antincendi inferiore a 12 m;
60 per edifici con altezza antincendi compresa tra 12 m e 32 m;
90 per edifici con altezza antincendi superiore a 32 m.
3. Per le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione delle attività ubicate su un solo piano, in edifici di tipo isolato, è ammessa una classe di resistenza al fuoco R e REI/EI pari a 30.

13.3. Scale

1. Tutti i vani scala facenti parte del sistema di vie di esodo devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 13.2 ed immettere, direttamente o tramite percorso protetto, in luogo sicuro o all'esterno dell'edificio.
2. I vani scala devono essere provvisti di aperture di aerazione, di superficie non inferiore ad 1 m^2 , in posizione tale da garantire un'altezza libera dai fumi di 2 m dalla quota dell'ultimo pianerottolo, con sistema di apertura comandabile sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alla scala, in posizione segnalata.

13.4. Numero di uscite

1. Devono essere presenti due uscite da ciascun piano, riducibili ad una nel caso di percorsi di esodo, da ogni punto dell'asilo nido, non superiori a 15 m.
2. è ammesso che le due uscite da ciascun piano conducano ad uno stesso vano scale se è garantito l'accesso all'autoscala dei vigili del fuoco.
3. Nel caso di asili nido fino a 50 persone presenti ubicati nell'ambito di edifici dotati di un'unica scala, è ammessa la presenza di una sola uscita alle seguenti ulteriori condizioni:
 - devono essere garantite le condizioni di cui al precedente punto 2.3;
 - la parete di separazione con il vano scale deve essere R/REI 60;
 - l'uscita di piano deve avere caratteristiche R/REI 60 ed essere posizionata in modo da non determinare impedimento nell'utilizzo delle scale comuni;
 - la lunghezza del percorso per raggiungere l'uscita di piano da ogni punto dell'asilo nido non deve superare i 15 m, mentre la lunghezza del percorso per raggiungere l'uscita dell'edificio dall'uscita di piano non deve superare 30 m;
 - oltre alle caratteristiche di cui al precedente punto 13.3 le scale dovranno essere integralmente realizzate con materiali incombustibili.

ASILI NIDO ESISTENTI : Disposizioni complementari e finali

a	b	c
<p>Requisiti minimi per l'esercizio</p>	<p>Entro 2 anni</p>	<p>Entro 5 anni</p>
<p>Titolo III Punto 13.1 – 13.2 – 13.3 – 13.4 – 13.5* Impianti elettrici Sistemi di allarme Segnaletica Organizz. e gestione sicurezza Informazione e formazione</p>	<p>Titolo III Punto 13.5** Reazione al fuoco Aree ed imp. rischio specifico Impianto idrico antincendio Impianti rivelazione, ecc</p>	<p>Titolo III Punto 13.5*** Ubicazione Accesso area, acc. ... Compartimentazione Sistema organizzato esodo Lungh. e larg. Percorsi esodo Esodo orizzontale progressivo</p>

NB: * limitatamente ai punti: 3.5; 6; 7.2; 9; 10; 11; 12.

** Limitatamente ai punti 3.3; 7.3; 8

*** Tutti restanti punti

- Il progetto di cui all'art. 3 del DPR 151/2011 dovrà contenere le opere di cui alle tre fasi a, b e c (Cronoprogramma)
- Ad ogni scadenza dovrà essere presentata la SCIA

TITOLO IV

Asili nido con meno di trenta persone presenti

14. CRITERI GENERALI

1. Gli asili nido con meno di 30 persone presenti come definite al Titolo I, devono rispettare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro di cui al decreto interministeriale disposto dall'art. 46 comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, commisurando la valutazione del rischio alle diverse attività lavorative presenti nell'edificio.
2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.

Si ringrazia per la cortese attenzione

